

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Roma, 15-16 dicembre 2023

I sottoscritti

Avv. **Francesco Matteo Così** del Foro di Milano
Avv. **Adamo Logrieco** del Foro di Trani
Avv. **Tito Burla** del Foro di Padova
Avv. **Luigi Azzarà** del Foro di Messina
Avv. **Mario Aiezza** del Foro di Foggia
Avv. **Francesca Romana Graziani** del Foro di Roma
Avv. **Roberto Scotti** del Foro di Vallo della Lucania
Avv. **Elisa Davanzo** del Foro di Treviso
Avv. **Mariangela Di Biase** del Foro di Campobasso

chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense, convocato a Roma in sessione ulteriore nei giorni del 15 e 16 dicembre 2023, la seguente mozione avente ad oggetto la:

**REVISIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL
PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI**

Premesso che

- L'articolo 22 della Legge n. 247/2012 ("Legge Professionale Forense") dispone che "1. *L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione (...)*".
- Per accedere alla modalità prevista dall'art. 22, comma 2, L.P. è poi necessario per l'avvocato essere in possesso dei requisiti normati dall'art. 4 del Regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015, tra i quali è previsto, al comma 3: "Sono criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso: 1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; oppure 2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; oppure 3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea o presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo. In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi

sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3).”

- L'attuale assetto ordinamentale, in pratica, prevede un doppio binario per poter iscriversi all'albo speciale in discussione:
 - 1. Dopo 5 anni di iscrizione all'albo ordinario, aver superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482;
 - 2. Dopo 8 anni d'iscrizione, a condizione di aver patrocinato nel precedente quadriennio a numerosi giudizi innanzi alle Corti d'Appello civili o penali, ovvero innanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie o contabili, aver superato il corso organizzato dalla Scuola superiore dell'avvocatura.
- Le suddette due modalità di accesso all'iscrizione all'Albo speciale, rappresentano un'evidente discriminazione per gli avvocati più giovani rispetto a tutti gli altri che, per il sol fatto di essere anagraficamente più anziani, hanno potuto accedere alla previgente modalità di iscrizione, ossia quella che prevedeva l'automatica iscrizione all'albo speciale una volta decorsi dodici anni di iscrizione all'Albo ordinario.
- Dall'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 è sempre stato superato il disposto dell'art. 22, dato che il legislatore, su reiterato impulso dell'avvocatura, ha di volta in volta posticipato l'effettiva entrata in vigore del nuovo regime di iscrizione all'Albo speciale attraverso l'approvazione di appositi correttivi nei cc.dd. decreti "milleproroghe".
- L'accesso ai corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura, così come regolato dall'art. 4 del Regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015, va ad integrare un'ulteriore grave discriminazione verso quegli avvocati che, rispettando gli intendimenti del legislatore, cercano di evitare il proliferare di giudizi preferendo le definizioni conciliative o stragiudiziali delle controversie. Inoltre, le stringenti condizioni ivi previste potrebbero in alcuni casi invogliare gli avvocati che aspirano alla frequentazione del corso in questione ad impugnare sentenze di primo grado al solo scopo di conseguire il target quantitativo di giudizi di secondo grado previsto dal Regolamento, con potenziale nocimento degli interessi del cliente.
- Sarebbe, pertanto, opportuno modificare l'art. 22 della Legge Professionale prevedendo l'integrale abrogazione dell'attuale comma 3 e la sua sostituzione con un nuovo comma 3 che disciplini una terza modalità di iscrizione all'Albo speciale, ossia quella previgente, consistente nell'automatica iscrizione per gli avvocati iscritti da 12 anni all'Albo ordinario.
- Sarebbe, inoltre, opportuno modificare l'art. 4 del Regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015, con l'abrogazione dei commi 3 e 4, ovvero, in subordine, con la riduzione del numero dei giudizi d'appello patrocinati in sede civile da 5 a 4; in sede penale, da 10 a 8; dei giudizi innanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie o contabili, da 10 a 8.

Visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito a Roma il 15 ed il 16 dicembre 2023 in prosecuzione alla riunione già tenutasi in data 6-7-8 ottobre 2022 a Lecce, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

IMPEGNA


l'Organismo Congressuale Forense (OCF) ed il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta a modificare il vigente sistema normativo – ivi compreso l'art. 22 della Legge Professionale Forense e l'art. 4 del Regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015 – consentendo all'avvocato l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con tre distinte modalità:












- 1) Dopo 5 anni di iscrizione all'albo ordinario, superando l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482;
 - 2) Dopo 8 anni d'iscrizione, superando il corso organizzato dalla Scuola superiore dell'avvocatura, ovvero, in subordine, dopo 8 anni d'iscrizione, a condizione di aver patrocinato nel precedente quadriennio n. 4 giudizi innanzi alle Corti d'Appello civili oppure n. 8 giudizi innanzi alle Corti d'Appello penali oppure n. 8 giudizi innanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie o contabili, superando il corso organizzato dalla Scuola superiore dell'avvocatura;
 - 3) Automaticamente, dopo 12 anni di iscrizione all'Albo ordinario.
- In ogni caso, con il rispetto dei requisiti di onorabilità deontologica previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

Con osservanza.

Roma, 15 dicembre 2023

AVV. FRANCESCO MATTEO COSI (MILANO)



- 1) Jean Philippe Fournier
- 2) Robi ROBERTO SCOTTI VALLI BOZZA LUCIANO
- 3) Roby RICCARDO GIORGINO TRAVI
- 4) Roberto Siliotti ROSENALE SCHIAPACCO - VARESE
- 5) Rob ALESSANDRO NICOLINI GENOVA
- 6) GIUCIA MARCHESE PRATO 
- 7) LUIGI AZIARI MESSINA 
- 8) ANNA COPPOLA CASSINO ~~ANNA COPPOLA~~
- 9) BELLINI MARIA - VERONA 
- 10) TARANTINO SIMONA - PALERMO 
- 11) FELICE NAPOLITANO FERRARA 
- 12) FABBOCATI SAMUELE - BOLOGNA 
- 13) WENDICA DISRET - ANCONA 
- 14) MAIO ANTONIO MESSINA 
- 15) MAIO ANTONIO MESSINA 
- 16) MARIANO FROSSI  

aiga

ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI

- 17) RAFFAELLA PRATICO *Raffaella Pratico*, TORINO
- 18) VALLONE ANTONIO *Antonio Vallone* TORINO
- 19) PAULISSARRE PAOLA TORINO ~~*Paola Paulissarre*~~
- 20) DANIELA ROSSI, TORINO, *Daniela Rossi*
- 21) MARIANGELA DI DIASÈ CAMPOBASSO *Mariangela Di Diase*
- 22) ANTONELLA DORRICHIO MILANO *Antonella Dorrichio*
- 23) GIACOMO MENARDI MILANO *Giacomo Menardi*
- 24) ANDREA RAVIDA BARCELONA P.G. *Andrea Ravidà*
- 25) CHIARA CRIVIESCI JENERIA *Chiara Criviesci*
- 26) LEENA TORIO *Leena Torio*
- 27) MICHELE RAGUSA *Michele Ragusa*
- 28) LUIGI DE S. AN *Luigi De S. An* - BRESCIA
- 29) GIULIA BAGIANI BRESCIA *Giulia Bagiani*
- 30) ISABELLA LAVEZZARI MILANO *Isabella Lavezzari*
31. ALESSANDRO DAL MOLIN MILANO *Alessandro Dal Molin*
32. Valentine Brecedich LUCCA *Valentine Brecedich*
- 33 CAVALA TAMBERE PESERA *CAVALA TAMBERE*